



*Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Biella*

DIREZIONE GENERALE
AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO RISORSE UMANE

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA MEPA

**PER L’AFFIDAMENTO DI DICHIOTTO MESI DEL SERVIZIO DI LAVORO
SOMMINISTRATO anni 2021-2022**

**A FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
I.R.I.S. BIELLA
C.I.G. N. 87894671A0**

Biella, _____

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Patrizia Marcacci)

ART. 1 PREMESSE

Con determina a contrarre n. 405 del 14.06.21- questa Amministrazione ha determinato di affidare il servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 18 mesi attraverso una R.D.O. nel mercato elettronico della pubblica amministrazione.

L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è la sede del Consorzio I.R.I.S., in Biella.[codice NUTS ITC13.] CIG 87894671A0

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Patrizia Marcacci

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1)Capitolato di gara;
- 2) Allegato 1: prospetto contenete la composizione del costo del lavoro non soggetto a ribasso;
- 3) Allegato 2: DVR
- 4)Disciplinare di gara;

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da effettuare attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della P.A., almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante la piattaforma del Mercato Elettronico della P.A.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, fatte salve le comunicazioni per le quali è possibile utilizzare la piattaforma del Mercato Elettronico della P.A.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione sopraindicate, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione

appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché i servizi costituenti l'oggetto di gara sono strettamente interconnessi tra loro e necessitano di unico coordinamento

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2015 e s.m.i.; tale contratto ha la finalità di assicurare ai predetti soggetti l'utilizzo di tale forma di reperimento di personale in relazione alle figure professionali indicate nella tabella sotto riportata riconducibili alle categorie e profili professionali previsti dai CCNL Funzioni Locali di riferimento, dai contratti integrativi e dai provvedimenti amministrativi dell'Ente con la precisazione che detto elenco di profili professionali è puramente indicativo e potrà subire delle modificazioni.

Resta ferma pertanto la facoltà di estendere il servizio anche a profili professionali diversi.

→ n. 2 operatori a tempo pieno (36 ore) per 18 mesi:

- **Categoria C – posizione economica C1 - Profilo professionale Istruttore amministrativo**

→ n. 1 operatori a tempo pieno (36 ore) per 12 mesi dal 01/01/2022:

- **Categoria C – posizione economica C1 - Profilo professionale Istruttore amministrativo**

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

ART. 4

DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Durata

La durata dell'appalto è di 18 (diciotto) mesi.

Opzioni e rinnovi

Trova applicazione l'art. 106, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è aperta a tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del codice dei contratti.

E' ammessa la presentazione dell'offerta da parte di imprese riunite, anche nella forma prevista dall'art. 48, comma 11, del codice dei contratti pubblici.

ART. 5

REQUISITI GENERALI

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali, **pena esclusione dalla procedura**:

1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
2. Assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o di altri impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione.
3. Risultare, nel momento dell'invito, abilitati al Bando MEPA Capitolato d'onori "Servizi" per prestatori di "Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale".

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

ART. 6

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti speciali in appresso specificati:

- Possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'art. 4. c.1, lett. a) del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i o, per le imprese di somministrazione stabilite in un altro stato membro dell'U.E., provvedimento equivalente rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro;

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

ART. 7

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di per un importo non inferiore a € 60.000 (sessantamila) IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto per consentire la selezione di operatori con sufficiente esperienza nel settore oggetto della gara, per fornire adeguata garanzia di offerte congrue al servizio oggetto di gara.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

ART. 8

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve avere svolto negli ultimi tre anni, dall'avvio delle procedure di gara, servizi analoghi a quello in oggetto in favore di almeno due enti pubblici di cui almeno uno del comparto Funzioni Locali;

ART. 9

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all'art. 7 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese, per la misura minima del 60% dalla mandataria o dalla consorziata principale e per il restante 40% cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e consorziata/e che dovranno comunque possedere singolarmente almeno il 10% del requisito, fermo restando che il suddetto requisito dovrà essere garantito al 100% dal raggruppamento o consorzio.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

ART. 10

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 11

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 12

SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

ART. 13

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

L'offerta è corredata da **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA

Troverà applicazione l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1121 del 29 dicembre 2020, reperibile al seguente indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 16 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La presente procedura telematica si svolgerà tramite il sistema dell'e-procurement (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA - www.acquistinretepa.it) messo a disposizione da Consip, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come da manuale d'uso del sistema di E-procurement per le Amministrazioni (RDO aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa). Le regole del relativo manuale d'uso si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 17

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 18

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La ditta concorrente deve presentare la seguente documentazione amministrativa, redatta in lingua italiana, che confluirà nella virtuale busta A):

- A) il capitolato di gara, e relativi allegati, sottoscritto;
- B) il presente disciplinare tecnico e relativo **allegato A (di cui al successivo p.to Dichiarazioni Integrative)**, sottoscritto;
- C) attestazione di versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, a pena di esclusione, per l’importo di Euro 20,00;
- D) impegno del fidejussore ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’impegno del fidejussore non è richiesto nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Se del caso, certificazione/i del sistema di qualità previste dal ai fini della riduzione dell’importo della garanzia;
- E) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
- F) D.G.U.E. debitamente compilato come da modello editabile e linee guida per la compilazione rinvenibili al seguente indirizzo www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
- G) se del caso, procura attestante i poteri conferiti al sottoscrittore;
- H) se del caso, documentazione relativa all’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- I) eventuale dichiarazione delle parti di servizi che si intendono subappaltare (art. 105 del codice);

Il concorrente indica altresì la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

A.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente compila le dichiarazioni di cui allo schema allegato (**allegato A** al presente disciplinare) e lo inserisce in piattaforma del Mercato elettronico delle PA con firma digitale

La documentazione di cui sopra deve recare sottoscrizione apposta con un dispositivo di firma digitale, a pena di esclusione, dai soggetti indicati nelle avvertenze riassuntive in calce al presente articolo.

In ogni caso la busta "A – Documentazione amministrativa" non deve contenere elementi che possano in alcun modo rendere conoscibile il contenuto dell'offerta economica. Se del caso troveranno applicazione le disposizioni sul "soccorso istruttorio" di cui al precedente art. 11.

ART. 19

CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA

La virtuale busta B deve contenere l'offerta tecnica redatta secondo le modalità di cui allo schema allegato B del presente disciplinare.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Avvertenze riassuntive.

La documentazione amministrativa e le offerte devono recare sottoscrizione apposta con un dispositivo di firma digitale, a seconda dei casi:

- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa
- dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile;
- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora costituiti formalmente. Per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2, lett. f) dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013.

ART. 20

CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale C contiene l'offerta economica predisposta come richiesto dalla piattaforma del mercato Elettronico della P.A.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART. 21

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicata/o a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016,

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

OFFERTA TECNICA: 70 Punti

All'offerta tecnica si attribuiranno i seguenti punteggi massimi:

| CRITERI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI |
|--|-------------------------------------|
| A. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: | massimo 45 punti complessivi |
| A.1 modalità di reclutamento e preselezione del personale. Sarà valutata la qualità e le metodologie adottate nel reclutamento e preselezione del personale con particolare riferimento alle tipologie di mansioni richieste. | 20 punti |
| A.2 metodi di controllo adottati al fine di garantire una giusta retribuzione e il corretto pagamento delle voci stipendiali al lavoratore. Saranno valutate le metodologie offerte di controllo delle buste paghe e le possibilità di controllo da parte di ciascuna Stazione Appaltante | 15 punti |

| | |
|--|---|
| <p>A.3 monitoraggio dell'attività svolta dalle risorse (rispetto orario di lavoro, normativa sicurezza, rispetto del contratto) e verifiche congiunte con ciascuna Stazione Appaltante. Servizi aggiuntivi relativamente al lavoratore e/o utilizzatore.</p> | <p>10 punti</p> |
| <p>B. PROGETTI FORMATIVI Piani formativi proposti, a favore dei dipendenti somministrati ed eventualmente anche rivolti al personale dipendente delle stazioni appaltanti, con indicazione delle materie e qualità della docenza.</p> | <p>5 punti</p> |
| <p>C. ORGANIZZAZIONE, QUALIFICHE ED ESPERIENZE DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO. Saranno valutati i curriculum del personale che svolgerà l'attività di preselezione, reclutamento con particolare riguardo ai profili psicologici, antropologici.</p> | <p>10 punti</p> |
| <p>D. TEMPISTICA DI SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE. Tempi offerti per presentare alla Stazione Appaltante una rosa di nominativi di personale a tempo determinato da selezionare e valutare, già valutati dal concorrente, a partire dalla richiesta effettuata mediante pec.</p> | <p>Entro 6 gg lavorativi: 5 punti Entro 4 gg lavorativi: 10 punti</p> |

Per ciascuno dei subcriteri dell'elemento di valutazione A (A.1, A.2, A.3), ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da zero (0) a uno (1), nel rispetto dei criteri motivazionali sotto elencati.

Per ciascun subcriterio e per i criteri B e C, il punteggio verrà calcolato moltiplicando la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per il peso attribuito dal capitolato al subcriterio.

La somma dei punteggi attribuiti ai relativi subcriteri determinerà il punteggio provvisorio dell'elemento di valutazione di riferimento.

A detto punteggio provvisorio maggiore per ogni elemento di valutazione sarà attribuito il coefficiente pari ad 1 (uno) ed agli altri punteggi provvisori saranno attribuiti coefficienti proporzionali ad esso. Tali coefficienti verranno moltiplicati per il peso attribuito dal capitolato all'elemento di valutazione di riferimento, determinandone il punteggio definitivo.

Per gli elementi di valutazione B e C, ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da zero (0) a uno (1) nel rispetto dei criteri motivazionali sotto elencati. Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione, per ciascun elemento B e C, calcolerà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e trasformerà tale media in coefficiente definitivo, riportando al valore 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente ciascun coefficiente definitivo sarà moltiplicato per il peso attribuito dal capitolato al relativo elemento per determinare il conseguente punteggio.

La Commissione, con riferimento alla determinazione dei coefficienti da attribuire a ciascun elemento di valutazione A.1, A.2, A.3 , B e C, applicherà i seguenti criteri motivazionali:

A.1 Grado di adeguatezza e di efficacia nel descrivere le fasi di reclutamento e preselezione dei lavoratori in condizioni di svantaggio in relazione alle tipologie di mansioni richieste e oggetto dell'appalto, delle modalità organizzative e degli strumenti utilizzati per il loro raggiungimento.

A.2 Grado di adeguatezza e di efficacia nel descrivere le modalità di controllo offerte dal concorrente al fine di garantire una giusta retribuzione e il corretto pagamento delle voci stipendiali ai lavoratori somministrati e le modalità di controllo congiunto alla Stazione Appaltante.

A.3 Grado di adeguatezza e di efficacia nel descrivere le modalità di controllo offerte dal concorrente sull'attività delle risorse somministrate: rispetto orario di lavoro, normativa sulla sicurezza, rispetto del contratto, e le modalità di controllo congiunto con la Stazione Appaltante. Descrizione delle strategie attivate dalla struttura per contrastare eventuali criticità.

B Grado di adeguatezza e di efficacia nel descrivere i programmi formativi – nelle materie di interesse in relazione alle strutture di inserimento - a favore del personale somministrato, indicando le materie e la qualità della docenza offerta; saranno oggetto di valutazione gli eventuali programmi formativi offerti rivolti al personale dipendente della Stazione Appaltante.

C Grado di adeguatezza ed efficacia nel descrivere l'organizzazione, qualifiche ed esperienze delle risorse umane preposte all'attuazione degli obblighi di capitolato: curricula del personale che svolgerà l'attività di preselezione e reclutamento dei lavoratori somministrati con particolare riferimento alle esperienze maturate e ai titoli di studio conseguiti.

I coefficienti V(a)_i relativi all'elemento quantitativo D "TEMPISTICA DI SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE" sarà determinato nel modo seguente:

All'offerta di presentare una rosa di nominativi alla Stazione Appaltante entro 6 giorni lavorativi sarà attribuito il coefficiente 0.5.

All'offerta di presentare una rosa di nominativi alla Stazione Appaltante entro 4 giorni lavorativi sarà attribuito il coefficiente 1.

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei punteggi parziali ottenuti per i suddetti criteri A, B C e D determinati secondo le modalità sopra riportate.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti

Per la valutazione dell'offerta economica si terrà conto del prezzo complessivo e presunto del servizio, offerto dal concorrente in relazione ai servizi offerti.

Il prezzo più conveniente otterrà il punteggio massimo.
Le altre offerte saranno valutate con criterio proporzionale.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà al sorteggio.

ART. 22

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sarà comunicata ai partecipanti attraverso la piattaforma del mercato della pubblica amministrazione la data della prima seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative.

ART. 23

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 24

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, può procedere alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

ART. 25 CAUSE DI ESCLUSIONE

La Stazione Appaltante esclude le offerte provenienti da offerenti che si trovino nelle condizioni previste come motivi di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le offerte che non risultino conformi ai requisiti e alle condizioni richieste dagli atti di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione di gara prodotta dal concorrente possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, come previsto dall'art. 83, comma 9 del codice.

ART. 26 STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo alla presente procedura si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il "Documento di Stipula" generato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico verrà sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante, caricato a sistema, così come previsto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione predisposte da CONSIP S.p.a. e inoltrato al fornitore aggiudicatario, come previsto dall'art. 53 delle predette Regole.

In caso di aggiudicazione la ditta dovrà assolvere all'imposta di bollo pari ad € 16,00 ogni 100 righe per la stipula del contratto.

ART. 27 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 106 del codice dei contratti.

ART. 28 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ

L'esecuzione del contratto è disciplinata, tra l'altro, dal Titolo V "Esecuzione" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Biella, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità al Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio I.R.I.S.